



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione VII Industria agroalimentare, del made in Italy e industrie creative

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
IMPRENDITORIALI E DI SETTORE

Oggetto: chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall'art. 30 del D.Lgs. 231/2017.

Sono pervenute allo scrivente Ufficio richieste di chiarimenti sugli effetti dell'abrogazione del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, operata dall'articolo 30 del D.Lgs. 231/2017, e sulle altre abrogazioni recate dal predetto articolo 30.

1. Art. 30, comma 1 del d.Lgs. 231/2017. Abrogazione del D.Lgs. 109/1992.

Il decreto legislativo n. 231/2017, oltre a recare la disciplina sanzionatoria delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, ha operato, con l'art. 30, comma 1, una abrogazione delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura (articoli da 1 a 12 ed articoli 14, 18, 29 e 30 del D.Lgs. 109/1992) che a seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 hanno perso di efficacia, in quanto assorbite o superate dal regolamento stesso.

Con il medesimo decreto sono state riemanate ed adattate le disposizioni nazionali non oggetto di armonizzazione da parte del regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri (articoli 13 e da 15 a 17 del D.Lgs. 109/1992), prevedendo nuove disposizioni sanzionatorie.

Con riferimento invece agli articoli dal 19 al 28 del D.Lgs. 109/1992, che recano interventi su discipline settoriali, la loro abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni *medio tempore* apportate dallo stesso D.Lgs. n. 109 del 1992 ad altre disposizioni di legge, mancando la relativa *intentio legislatoris*, secondo il canone interpretativo contenuto nella "Guida alla redazione dei testi normativi" della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanata con circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2001, supplemento ordinario n.105) che espressamente prevede:

- per l'abrogazione (§ 3.5): "*Reviviscenza: Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa, ma occorre specificare espressamente tale intento, abrogando la norma abrogatrice e richiamando esplicitamente la norma abrogata; ovvero, più semplicemente, abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la disposizione già oggetto di abrogazione. In ogni caso, la reviviscenza ha effetto ex nunc.*";
- per le novelle (§ 3.3): "*se un atto ha subito modifiche, eventuali "novelle" sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti*". (§1.9.2 lett. d) "*quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento va fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante*".

Come richiamato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo n. 231/2017 sono fatte salve dall'abrogazione, mantenendole in vita, ove compatibili con il diritto dell'Unione, le modifiche e le abrogazioni apportate nel tempo dallo stesso D.Lgs. n. 109/1992 nelle norme di settore.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione VII Industria agroalimentare, del made in Italy e industrie creative

In tal senso si sono infatti espresse la Corte di Cassazione con sentenza n. 25551 del 07 dicembre 2007 e la Corte Costituzionale con sentenza n. 12/2013.

Inoltre, molte disposizioni recate dagli articoli dal 19 al 28 del D.Lgs. 109/1992, ora cassate, risultavano già abrogate implicitamente per effetto della successiva modifica o abrogazione delle discipline settoriali da parte di norme intervenute successivamente allo stesso D.Lgs. 109/1992.

Per una maggiore comprensione degli effetti sulle norme settoriali, si riporta in allegato una Tabella riepilogativa nella quale vien evidenziato il permanere della vigenza o dell'abrogazione delle stesse.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 30, reca poi delle disposizioni di raccordo fra il contenuto degli articoli la cui disciplina è rimasta vigente ma è stata riemanata ed adattata nel Titolo III, Capo I del D.Lgs. 231/2017. In particolare, si dispone che il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 dello schema di decreto. Per quanto concerne i richiami all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, contenuti nelle vigenti disposizioni, gli stessi si intendono effettuati ai corrispondenti articoli dello schema di decreto.

2. Art. 30, comma 2 del D.Lgs. 231/2017.

E' abrogato l'articolo 7 del DPR n. 391 del 1980, recante "*Disciplina metrologica del confezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.*", rubricato "*Identificazione del lotto di appartenenza*" in quanto le relative disposizioni sono superate dal recepimento della direttiva 2011/91/UE in materia di lotto operata, da ultimo, con l'art. 17 del D.Lgs. 231/2017.

E' abrogato il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.77, recante "*Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.*" in quanto le relative disposizioni sono superate dalle disposizioni recate dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

3. Art. 30, comma 3 del D.Lgs. 231/2017. Normativa sulla durabilità del latte

Il comma 3 dell'articolo 30 abroga l'articolo 5, comma 3 della legge n. 169 del 1989, e all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, sopprime le parole relative ai termini di durabilità del latte. Le disposizioni abrogate sono superate in quanto disciplinate da altre norme che restano vigenti ove compatibili con il diritto dell'Unione.

Nello specifico si è inteso esplicitare l'abrogazione già disposta dal comma 4 dell'articolo 10-bis del D.Lgs. 109/1992 che all'ultimo periodo così dispone: "*Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte*".

Con riferimento alle disposizioni sulla durabilità del latte viene abrogato il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1989 n. 169, che reca "*Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino*" ed all'ultimo capoverso dispone: "*Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.*". Tale indicazione era già stata superata dal D.M. 24 luglio 2003 "*Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione VII Industria agroalimentare, del made in Italy e industrie creative

latte fresco pastorizzato di alta qualità” che, all’articolo 1, aveva disposto che “*La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità», così come definiti dall’art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169 è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico.*”.

La scadenza del latte fresco, che risponde all’esigenza di disciplinare l’utilizzo del termine “fresco”, è stata successivamente confermata a **sei giorni** dall’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2004, n. 157 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2004, n. 204 che dispone: “*La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L’uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.*”.

Si è provveduto inoltre ad abrogare le disposizioni recate dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 169/1989, la cui efficacia, come detto sopra, era già cessata per effetto del comma 4 dell’articolo 10-bis del D.Lgs. 109/1992. Tali disposizioni prevedevano per il «latte sterilizzato a lunga conservazione» e per il «latte UHT a lunga conservazione» una data di riferimento rispettivamente di 180 giorni e di 90 giorni dal confezionamento.

Si ricorda, infine, che per quanto riguarda il latte microfiltrato, il D.M. 24 luglio 2003 “*Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità*”, al comma 2 dell’articolo 1 ne aveva previsto la durata a 10 giorni. Tale disposizione è stata cassata con l’abrogazione del D.M. 24 luglio 2003 da parte dell’art. 6 del D.M. 27 maggio 2004. L’abrogazione della disposizioni della durabilità del latte sono inoltre confermate implicitamente dall’emanazione del Decreto Legge 24 giugno 2004, n. 157 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2004, n. 204 che non le ha richiamate.

Per il “latte pastorizzato ad alta temperatura” (ELS - *extended shelf life*) trattato con temperatura più elevata rispetto alla pastorizzazione classica, non ci sono infatti indicazioni di durabilità.

L’apposizione della data di scadenza, per tali prodotti, viene oggi rimessa, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f) del regolamento n. 1169/2011, alla responsabilità del produttore sulla base dello specifico trattamento di conservazione operato, al pari degli altri alimenti. La determinazione della *shelf life* rientra, infatti, nella responsabilità del produttore ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 178/2002 che impone implicitamente l’obbligo di determinare il TMC per evitare la commercializzazione di “prodotti a rischio”. Tale principio si ritrova, inoltre, nell’insieme dei regolamenti del pacchetto igiene.

Per il latte crudo, invece, restano in vigore le Ordinanze del Ministero della Salute, di cui la prima del 10.12.2008 con la quale è stata individuata una data di scadenza non superiore a 3 gg, durata confermata dal Decreto Ministeriale 12 dicembre 2012, art 2, lett. B.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Gabriella Pecorini)

Firmato da: Gabriella Pecorini
Data: 09/04/2018 12:03:29

Tabella di concordanza fra articoli abrogati del D.Lgs. 109/1992 da parte del D.Lgs. 231/2017 e relative discipline settoriali.

Articolo del D.Lgs. 109/1992 abrogato	Normativa settoriale modificata o abrogata
Articolo 19 – Birra	Il precetto dell'articolo 19 era stato già implicitamente abrogato in quanto aveva sostituito l'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 recante “ <i>Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.</i> ”, articolo che è stato successivamente sostituito da parte dell'articolo 2, comma 1, del DPR 30.06.1998, n. 272 “ <i>Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra.</i> ”.
Articolo 20 – Burro	L'articolo 20 ha sostituito l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 recante “ <i>Difesa della genuinità del burro.</i> ”. Il relativo precetto non viene abrogato in quanto non si produce un effetto di reviviscenza.
Articolo 21 – Camomilla	Il precetto dell'articolo 21 era stato già implicitamente abrogato in quanto aveva sostituito gli articoli 5 e 6 della legge 30.10.1940, n. 1724 recante “ <i>Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla</i> ”, articoli che successivamente sono stati abrogati da parte dell'articolo 24 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “ <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria</i> ”, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 22, comma 1 - Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari	Il precetto del comma 1 dell'articolo 22 era stato già implicitamente abrogato in quanto aveva sostituito l'articolo 6 della legge 4.07.1967, n. 580, recante “ <i>Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari</i> ”, articolo che successivamente è stato abrogato da parte dell'articolo 14 del DPR 9.02.2001, n. 187 “ <i>Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.</i> ”.
Articolo 22, comma 2 - Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari	Il precetto del comma 2 dell'articolo 22 era stato già implicitamente abrogato in quanto aveva sostituito l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante “ <i>Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari</i> ”, articolo che successivamente è stato sostituito da parte dell'art. 44 della legge 22.02.1994, n. 146 recante “ <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993</i> ”.
Articolo 22, comma 3 - Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari	Il comma 3 dell'articolo 22 ha sostituito il primo comma dell'articolo 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante “ <i>Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari</i> ”. Il relativo precetto non viene abrogato in quanto non si produce un effetto di reviviscenza.

Articolo del D.Lgs. 109/1992 abrogato	Normativa settoriale modificata o abrogata
Articolo 23, comma 1 - Formaggi freschi a pasta filata	Il comma 1 dell'articolo 23 ha sostituito l'art. 1 del decreto legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante " <i>Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata</i> ", articolo che successivamente è stato modificato, nel solo comma 3, dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181. Il relativo precetto non viene abrogato in quanto non si produce un effetto di reviviscenza.
Art. 24 - Margarina e grassi idrogenati	Il precetto dell'articolo 24 era stato già implicitamente abrogato in quanto aveva sostituito l'articolo 9 della legge 4.11.1951, n. 1316, recante " <i>Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari</i> ", legge che è stata poi abrogata da parte dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante " <i>Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.</i> ".
Art. 25 – Miele	Il precetto dell'articolo 25 era stato già implicitamente abrogato in quanto aveva sostituito l'articolo 3, comma 5, e l'articolo 6 della legge 12.10.1982, n. 753, recante " <i>Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele.</i> ", legge che è stata poi abrogata da parte dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 21.05.2004, n. 179, recante " <i>Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele</i> ".
Articolo 26, comma 1 - Olio di oliva e di semi	Il comma 1 dell'articolo 24 ha sostituito l'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante " <i>Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi</i> ", articolo che è stato poi modificato per quanto riguarda il solo comma 3 dall'articolo 20, comma 4 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante " <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006</i> ". Il relativo precetto non viene abrogato in quanto non si produce un effetto di reviviscenza.
Articolo 26, comma 2 - Olio di oliva e di semi	Il comma 2 dell'articolo 26 ha abrogato: a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35; b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni; c) l'art. 70, R.D. 1° luglio 1926, n. 1361. I predetti articoli restano abrogati in quanto non si produce un effetto di reviviscenza.

Articolo del D.Lgs. 109/1992 abrogato	Normativa settoriale modificata o abrogata
Articolo 27, comma 1 - Pomodori pelati e concentrati di pomodoro -	Il precetto del comma 1 dell'articolo 27 aveva abrogato gli articoli 4 e 5, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, recante “ <i>Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno</i> ”. Il DPR 428/75 è stato successivamente abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b) della legge 28 luglio 2016, n. 154, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2 della stessa Legge n. 154/2016. Gli articoli 4 e 5, commi terzo e quarto, restano quindi abrogati.
Articolo 27, comma 2 - Pomodori pelati e concentrati di pomodoro	Il precetto del comma 2 dell'articolo 27 era stato già implicitamente abrogato in quanto aveva sostituito l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1975, n. 428, recante “ <i>Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno</i> ”. Il DPR 428/75 è stato successivamente abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b) della legge 28 luglio 2016, n. 154, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2 della stessa legge n. 154/2016.
Articolo 28 – Riso	Il precetto dell'articolo 28 era stato già implicitamente abrogato in quanto aveva modificato gli artt. 1, 2 e 5, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 marzo 1958 n. 325 recante “ <i>Disciplina del commercio interno del riso.</i> ”, norma successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 131/2017, recante “ <i>Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154</i> ”.